DECRETO "SEMPLIFICAZIONI"

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 21.6.2022 n. 143, il D.L. 21.6.2022 n. 73 recante *"Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"*, in vigore dal 22.6.2022.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali novità.

ARTICOLO	DESRIZIONE
Art. 3, c. 1 - 3 Modifiche al calendario fiscale IVA	Viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione degli stessi "entro il mese successivo al periodo di riferimento", invece che entro il giorno 25 del mese successivo. Il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.
Art. 3 c. 4 – 5 Modifiche ai termini di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture	E' incrementata da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare. Con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dallo 01.01.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: - per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro; - per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Art. 3 c. 6 Invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno - Differimento del termine	È stato differito al 30.09.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per le annualità 2020 e 2021.
Art. 6 Riduzione dei controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF	Si riducono i controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF. Viene infatti stabilito che: - se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi; - il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; - in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Le nuove disposizioni si applicano dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
Art. 8 c. 1 lett. b Correzione di errori contabili - Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio	Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili "valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili". Pertanto, viene recepita fiscalmente l'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione ed evitando, così, la presentazione della dichiarazione integrativa. Infatti, in base alla disciplina previgente, i componenti rilevati a seguito della correzione di errori contabili, derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto esercizio di competenza, non potevano assumere immediato rilievo fiscale. Il contribuente poteva recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo con riferimento al periodo d'imposta in cui era stata omessa l'imputazione, fino al termine del periodo di accertamento, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

	La nuova disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Le sopravvenienze attive, su sui la norma nulla dispone, sembrerebbero da tassare sempre, anche se riferiti a periodi fiscalmente chiusi. La norma dovrebbe, inoltre, potersi estendere anche all'Irap, cui è stata applicata la procedura degli errori contabili e il meccanismo della dichiarazione integrativa. La modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.06.2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.
Art. 9, c. 1 Società in perdita sistematica – Abrogazione dal 2022 "solare"	È disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 "solare". Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021, anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni. Nulla è disposto, invece, in merito alle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94.
Art. 10 Razionalizzazione delle deduzioni per dipendenti a tempo indeterminato	Sono state sostituite le deduzioni "parziali" dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi, mantenendo in vigore solamente le deduzioni afferenti tipologie contrattuali diverse. La modifica è priva di effetti sostanziali, comportando una semplificazione dell'indicazione, in dichiarazione IRAP, del costo dei dipendenti a tempo indeterminato. La modifica normativa dispone, quini, la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e lascia in vigore le deduzioni riferite ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo non impiegati a tempo indeterminato, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.). La novità si applica a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.06.2022: si tratta del 2021, per i soggetti "solari".
Art. 12 Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA	Vengono escluse dall'obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del D.P.R. 633/72), qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Art. 13 Decorrenza del nuovo regime sanzionatorio in tema di esterometro	Dal 01.07.2022 nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è applicata una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Art. 14 c. 1 Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso	Viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione "in termine fisso" di tutti gli atti formati in Italia, con l'effetto di eliminare del tutto il termine residuale di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso il nuovo termine di 30 giorni decorrente, in linea di principio, dalla data dell'atto. Il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione (ad esempio, avveramento della condizione sospensiva, determinazione definitiva del prezzo, proroga, ecc.).
Art. 23 c. 2 – 8 Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - Certificazione sulla qualificazione delle attività	Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio e delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Art. 24	In relazione al perdurare delle condizioni negative connesse all'emergenza epidemiologica, sono estese al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 le misure

Disciplina emergenziale ai fini degli ISA	straordinarie volte a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica sugli ISA e a introdurre specifiche cause di esclusione. Per le strategie di controllo basate sul punteggio ISA: - per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020; - per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
Art. 26 Estensione agli ETS della disciplina fiscale applicabile in via transitoria	Le specifiche "agevolazioni transitorie" previste dall'articolo 104 D. Lgs. 117/2017 (quali, ad esempio, l'applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecarie e catastali; le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, ecc.) si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps e Onlus.
Art. 35 c. 1 – 3 Registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli aiuti COVID nell'RNA - Proroga del termine	La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA). In conseguenza di tale previsione, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

Cordialmente.

Roma, 16 luglio 2022

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA